

Polizza per la protezione delle Aziende Industriali a coperture dei rischi. Incendio (All Risks), Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro, Responsabilità civile danni a terzi da prodotti, Tutela legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia

Check-All Aziende Industriali

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFRCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFRCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Estensioni

GARANZIA "ALL RISKS"

Condizioni integrative

- **Eventi Sociopolitici: tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio:** Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatosi in occasione di eventi sociopolitici.
- **Anticipo indennizzi:** l'assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquistate alle condizioni previste in polizza.
- **Rinuncia di surrogazione:** la compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione
- **Colpa grave dell'assicurato:** la compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinanti da colpa grave dell'assicurato, del contraente, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
- **Merci e macchinari presso terzi:** garanzia estesa limitatamente ai danni da incendio, fulmini, esplosioni e scoppio non causati da ordigni esplosivi.
- **Grandine:** Zurich risponde anche dei danni materiali e diretti causato da grandine a serramenti vetrate, lucernari, lastre di cemento-amianto, manufatti di materia plastica.

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI”

Condizioni integrative

I danni derivanti:

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
- dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei;
- dalla proprietà e uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso, anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale;
- dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, e gite aziendali;
- dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclomotori senza motore;
- dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo;
- dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti e/o dimostrazione dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- dalla gestione di spacci aziendali;
- dallo svolgimento di attività di distribuzione promozionale dei propri prodotti, anche presso terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria;
- dalla gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell'ambito dell'azienda;
- dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
- a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- dalla proprietà e/o conduzione di colonie ed asili nido per i figli dei prestatori di lavoro;
- dalla proprietà e dall'uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi;
- dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate;
- dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di piante;
- dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano;
- dall'esecuzione di lavori complementari e/o accessori per l'esercizio dell'attività assicurata;
- **Mezzi meccanici di sollevamento:** la garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda.
- **Lavoro presso terzi:** relativamente ai lavori eseguiti presso terzi inerenti all'attività descritta nella scheda di polizza, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
- **Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi:** la garanzia copre i danni derivanti da interruzioni, o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali e agricole purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- **Danni da incendio:** Zurich risarcisce i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
- **Cose detenute in consegna e in custodia:** Zurich risarcisce i danni alle cose di terzi detenute in consegna o custodia dall'assicurato.

	<ul style="list-style-type: none"> • Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate movimentate: Zurich risarcisce i danni a cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali e sollevate per esigenza di carico e scarico; sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate. • Committenza lavori (Decreto Legislativo 81/2008): l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 81/2008, purché l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo. • Danni da furto: la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse di impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati, in cui si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per svolgere l'attività stessa. • Leasing: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione. • Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori: la garanzia comprende i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'assicurato. • Responsabilità Civile Personale: l'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'assicurato, per i danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei dipendenti nella loro qualità di responsabili della sicurezza. • Responsabilità per fatto dei Dipendenti: Zurich si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento, quale civilmente responsabile come previsto dall'articolo 2049 del Codice Civile, per i danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti. • Proprietà e/o condizione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività: l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e /o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. La garanzia comprende anche i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria.
--	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

GARANZIA "ALL RISKS"

<p style="text-align: center;">Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rischio locativo: Zurich, nei casi di responsabilità dell'assicurato risponde dei danni materiali e diretti causati da incendio o altro evento garantito dalla presente polizza, ai locali tenuti in locazione dall'assicurato. • Ricorso Terzi: Zurich tiene indenne l'assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali. • Furto e Rapina: Zurich si obbliga a risarcire l'assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto e rapina del contenuto (compresi macchinari all'esterno). In aggiunta sono compresi anche i guasti cagionati da ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono i beni assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali in occasione di furto o rapina. • Maggiori spese: Zurich risponde delle spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, se tali spese siano state sostenute durante il periodo di tempo necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni danneggiati o distrutti. • Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro: Zurich risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla discarica i residui del sinistro. • Prezzo di vendita delle merci (Selling price): Zurich, in caso di sinistro che abbia colpito merci vendute o commissionate in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto (dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna). • Guasti alle macchine: Zurich si obbliga di indennizzare i guasti accidentali meccanici propri del macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso a cui sono destinati. • Terremoto: Zurich risponde dei danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati per effetto di terremoto. • Inondazioni e alluvioni: Zurich risponde dei danni materiali e diretti, subiti dai beni assicurati per effetto di inondazione, alluvione. • Merce Flottante- Assicurazione fluttuante a denunce posticipate: Zurich si impegna ad assicurare mediante applicazioni mensili altre somme fino ad un massimo indicato nella scheda di polizza e previo versamento anticipato per ciascuna annualità e per ciascuna partita, di un acconto pari a 2/10 del premio. La garanzia è prestata alle condizioni previste in polizza.
---	---

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DIPENDENTI”	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Smercio: l'assicurazione si intende estesa al Rischio dello smercio, e comprende i danni cagionati, dall'Assicurato, a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute. • Inquinamento accidentale: la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi da Inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta nella scheda di polizza. • Postuma installazione: l'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore, o riparatore di impianti, attrezzature e cose anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, dalle attrezzature e cose. • Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale: la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verificano all'interno del perimetro aziendale e/o cantiere nel quale si svolge l'attività descritta. • Malattie professionali: l'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura. • Danni a conduttore ed impianti sotterranei: la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Estensione della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada: la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'assicurato o per suo conto negli USA e in Canada e per i danni ovunque verificatisi. • Responsabilità del venditore (garanzia vendors liability): sono considerati assicurati anche le persone ed organizzazioni specificate nell'apposita appendice per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'assicurato e garantiti dalla presente sezione di polizza.
GARANZIA “TUTELA LEGALE”	
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Opzione A: (i) procedimenti penali (ii) Decreto Legislativo 81/2008. • Opzione B: in aggiunta a quanto previsto dall'Opzione A, la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che si siano sottoposte a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano assolte o prosciolte con decisione passata in giudicato.



Che cosa NON è assicurato?

GARANZIA “ALL RISKS”	
Garanzia base	<ul style="list-style-type: none"> • I danni, le spese, i costi e le perdite direttamente od indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, programma e software. • I danni e/o le perdite riguardanti il software od i dati elettronici.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “Eventi Sociopolitici”, sono esclusi i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione od omissione di controllo o manovre, nonché dei danni e dei guasti. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi”, i danni a beni che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo e non sono comunque considerati terzi (i) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché ogni altro parente e a lui affine, (ii) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti al punto precedente, (iii) le società controllanti o collegate. • Con riferimento alla garanzia “Maggiori spese”, le spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da (i) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità, (ii) difficoltà di riempimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore. • Con riferimento alla garanzia “Guasti alle macchine”, (i) i danni ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici; (ii) i danni di natura estetica che non compromettono la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi a danni indennizzabili; (iv) i danni ai tubi

	<p>e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce; (v) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente Assicurato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Inondazioni e alluvioni", i danni a beni mobili all'aperto.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI"	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • I danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione, nonché alle cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate. • I danni a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati. • I danni di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del Codice Civile. • Gli importi che l'assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio. • I danni alle opere ed alle cose sulle quali siano applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni. • I danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili. • Con riferimento al valore a nuovo: (i) il valore dell'area; (ii) i fabbricati ed i macchinari di reparti esclusi dai piani di produttività aziendale.
Condizioni integrative	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Danni da incendio", i danni alle cose che l'assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Con riferimento alla garanzia "Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori", i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. • Con riferimento alla garanzia "Responsabilità per fatto dei Dipendenti", i danni provocati da dipendenti non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Smercio", (i) i danni dovuti a vizio originario del prodotto; (ii) le merci non detenute in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio dell'attività dell'assicurato. • Con riferimento alla garanzia "Inquinamento accidentale", (i) le conseguenze indirette, (ii) i danni cagionati a cose di terzi, che l'assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo. • Con riferimento alla garanzia "Postuma da installazione", (i) i danni agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) i danni da vizio o difetto originario dei prodotti, da chiunque fabbricati; (iii) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso a cui gli impianti sono destinati, (iv) i danni da mancato uso o disponibilità degli impianti; (v) i danni da mancato intervento di manutenzione. • Con riferimento alla garanzia "Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale", i danni subiti da terzi trasportatori.
GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI"	
Garanzie base	<ul style="list-style-type: none"> • Le spese di sostituzione, smontaggio, rimontaggio e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore. • Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto. • Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno. • Le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto. • Limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca. • Gli importi che gli assicurati siano tenuti a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Inquinamento accidentale", (i) i danni derivanti da alterazioni di carattere genetico; (ii) i danni provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto nella scheda di polizza; (iii) i danni conseguenti alla mancata osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di prevenzione, controllo, contenimento dei danni da inquinamento. • Con riferimento alla garanzia "Estensioni della garanzia all'esportazione diretta negli USA e in Canada", i "punitive or exemplary damages". • Con riferimento alla garanzia "Responsabilità de venditore (garanzia vendors liability)", (i) vendite o distribuzioni non autorizzate dall'Assicurato; (ii) i danni corporali o materiali derivanti da azioni

dell'Assicurato, da qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto, da qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi, da prodotti che dopo la distribuzione o la vendita sono stati etichettati od usati come contenitori; (iii) i danni corporali o materiali che si verificano nei locali del venditore; (iv) pretese o responsabilità per i danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del Responsabile, (v) qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto a cui si riferisce la garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

GARANZIE "ALL RISKS"

Garanzia base

- Sono esclusi i danni subiti da terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni, frutti pendenti, vinacce e/o sottoprodotti della pigiatura ed animali in genere.
- Sono esclusi i danni subiti da aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie.
- Sono esclusi i danni subiti da monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno.
- Sono esclusi i danni subiti da archivi e simili.
- Sono esclusi i danni subiti da modelli, stampi e simili.
- Sono esclusi i danni subiti da supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura.
- Sono esclusi i danni subiti da quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico od affettivo.
- Sono esclusi i danni subiti da merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura.
- Sono esclusi i danni subiti da beni in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze.
- Sono esclusi i danni subiti da linee di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti.
- Sono esclusi i danni subiti da baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto.
- Sono esclusi i danni causati da beni o parto di essi, in fase di costruzione, monitoraggio, smontaggio e/o collaudo.
- Sono esclusi i danni causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno, assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto, non fisso per destinazione.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture.
- Sono esclusi i danni causati da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi, aere, insegne, vetrate, lucernari.
- Sono esclusi i danni da interruzione di reazioni termiche o isometriche che danneggiano le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi.
- Sono esclusi i danni causati da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.
- Sono esclusi i danni causati da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
- Sono esclusi i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi.
- Sono esclusi i danni da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione.
- Sono esclusi i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione dei dati.
- Se dalle stime fatte con le norme di cui alla voce "Mandato dei periti" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 10%, Zurich risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

<p>Assicurazione del valore a nuovo</p>	<p>In caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo quanto previsto alla voce "Valore dei beni assicurati e determinazione del danno" (Danno in uso); • l'ammontare del danno e della rispettiva indennità secondo il valore a nuovo (Danno a nuovo); • il supplemento di indennità, nel seguito chiamato S.I. che sarà uguale alla differenza tra danno a nuovo e danno in uso; • in nessun caso il valore del supplemento dovuto potrà essere maggiore del supplemento di indennità; • il pagamento del supplemento è dovuto a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano i beni colpiti da sinistro o su altra area di territorio nazionale avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
<p>Garanzie aggiuntive</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia "Ricorso terzi", sono esclusi i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, aria, e del suolo. • Con riferimento alla garanzia "Furto e Rapina" sono esclusi i danni da furto avvenuti quando non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. • Con riferimento alla garanzia "Guasti alle macchine", sono esclusi (i) i danni causati da difetti di cui il contraente, l'assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario o dell'attrezzatura erano a conoscenza al momento della stipula del contratto; (ii) i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; (iii) sono esclusi i danni verificatesi in conseguenza di montaggi, smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatosi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative a operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni indicate nella scheda di polizza; (iv) sono esclusi i danni derivanti da errata progettazione; (v) i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore, o fornitore. • Con riferimento alla garanzia "Terremoti" sono esclusi (i) i danni causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; (ii) i danni causati da inondazione; (iii) i danni causati da furto, smarrimento, rapina, saccheggio; (iv) i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica. • Con riferimento alla garanzia "Inondazioni, Alluvioni" sono esclusi i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica.
<p>GARANZIA "RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E DIPENDENTI"</p>	
<p>Garanzie base</p>	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori. <p>L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da detenzione o impiego di esplosivi; • verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); • derivanti da malattie professionali; • provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici base di ephedra; • derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; • derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate; • conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere; • derivanti da amianto; • derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE); • provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;

	<ul style="list-style-type: none"> • risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto; • derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; • derivanti da violazione di brevetti e/o marchi.
Condizioni integrative	<ul style="list-style-type: none"> • Con riferimento alla garanzia “ proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” sono esclusi (i) i danni da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, (ii) i danni da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni ad esclusione di quelle per quali è stata stipulata l’assicurazione.
Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla garanzia “Inquinamento accidentale”: l’assicurazione è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le conseguenze indirette come mancato uso, interruzione di esercizi e simili; • con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”, sono esclusi i danni causati dal conducente che non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti; • con riferimento alla garanzia “Malattie professionali” sono esclusi: (i) i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata la ricaduta della malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) per le malattie conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizione di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa.

GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI”

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Qualora l’assicurato dichiari di avere contemporaneamente in corso con altra compagnia analoga copertura per il medesimo rischio, la sezione di polizza opera, fino alla concorrenza dei massimali indicati nella relativa scheda: (i) a primo rischio per le garanzie previste dalla presente assicurazione, escluse quelle previste nella garanzia aggiuntiva “Esportazione diretta negli Stati Uniti d’America e in Canada”; (ii) a secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con polizza di primo rischio, per le garanzie previste sia dalla presente assicurazione che dalla copertura di primo rischio.
----------------------------	--

Garanzia “All Risks”	Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “All Risks”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:		
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	
	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo		
	Spese sostenute per rimuovere, trasportare, ricollocare il macchinario illeso	-	15.000 euro per singolo sinistro e anno assicurativo
	Spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare alla più idonea discarica i residui del sinistro	-	30.000 euro
	Spese per la ricerca, riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento	-	15.000 euro per ogni sinistro e anno assicurativo
	Onorari del perito	-	5% per Indennizzo, e limite 15.000 euro
	Danni causati da acqua condotta	550 euro	-
	Danni causati da fenomeno elettrico	550 euro	-
	Anticipo indennizzo	-	1.000.000 euro
Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso terzi in fabbricati costruiti e coperti da materiali incombustibili in Italia	-	Sino al 10 % della somma assicurata, col massimo di 250.000 euro	
Merci e macchinari presso terzi in deposito e/o lavorazione presso mostre e fiere nell’ambito della Comunità Europea	-	100.000 euro	

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Ricorso terzi	-	10% del Massimale stabilito
Furto e Rapina	15%, 550 euro per singolo sinistro	10.000 euro per ogni sinistro
Furto avvenuto su un mezzo di chiusura difforme da quanto descritto in polizza	15%	-
Guasti alle macchine	15%	15% della somma assicurata

Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Garanzia "Responsabilità Civile Danni A Terzi e Dipendenti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:

Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo
Risarcimento danni per i Dipendenti per i quali sussista un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'Assicurato	2.500 euro per ciascun danneggiato	-
Risarcimento danni per altri Dipendenti	5.000 euro per ciascun danneggiato	-
Garanzie base	500 euro per danno	-
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	10%, con il minimo di 2.500 euro per ogni sinistro	-
Cose detenute a qualsiasi titolo	10%, con il minimo di 500 euro	25.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
Cose di terze movimentate	10%, con il minimo di 500 euro	25.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo
Danni da Furto	10%, con il minimo di 1.500 euro	1.000.000 euro per uno o più sinistri nello stesso periodo di Assicurazione annuo
Danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori	10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro	100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo
Smercio	5.000 euro per ciascun danneggiato	100.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo
Inquinamento incidentale	10%, con il minimo di 5.000 euro per ogni sinistro	-
Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale		1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo
Malattie professionali	-	500.000 euro per ogni persona danneggiata
Garanzie base	-	250 euro

Garanzia "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti"	Ove non diversamente concordato, l'assicurazione "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti", per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:	
	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)
	Limiti di indennizzo <small>specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo</small>	
Garanzie base	10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati nella scheda di polizza	-
Postuma da installazione	10% con il minimo di 2.500 euro per ogni sinistro e comportamenti di distruzione o deterioramento	100.000 euro per ogni anno assicurativo



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Con riferimento alle garanzie "All Risks"</p> <p>Il contraente o l'assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • darne avviso all'intermediario assicurativo, al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; • fare, entro cinque giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo – copia di tale denuncia deve essere trasmessa a Zurich; • conservare le tracce dei residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; • predisporre un elenco dettagliato di danni subiti. <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alle garanzie "Responsabilità civile danni a terzi e Dipendenti" e "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti"</p> <p>Il contraente ne deve dare avviso all'intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, o a Zurich, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Tutela Legale"</p> <p>L'assicurato deve dare tempestiva comunicazione ad D.A.S. in via preferenziale, e subordinatamente, alla compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese.</p> <p>L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Ricorso a terzi"</p> <p>L'assicurato deve immediatamente informare la compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Per la gestione e liquidazione di sinistri relativi alla garanzia "Tutela legale", Zurich si avvale della società D.A.S.</p>

	<p>Prescrizione</p> <p>I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'assicurato o ha promosso l'azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno.</p>
<p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "All Risks"</p> <p>La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, non comprometteranno la decadenza del diritto di Risarcimento né riduzione dello stesso, se tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'assicurato o il contraente abbiano agito senza dolo o colpa grave.</p>
<p>Obblighi dell'impresa</p>	<p>Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o della sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui sia stata aperta una procedura giudiziaria, il pagamento sarà effettuato solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso di dolo o colpa grave del contraente.</p>



Quando e come devo pagare?

<p>Premio</p>	<p>Qualora per tre annualità assicurative consecutive, e sempreché siano stati regolarmente versati i premi in termine, sia di periodo che di eventuale regolazione, la polizza non sia stata colpita da sinistro e non risultino riserve o pagati risarcimenti/indennizzi, Zurich. Trascorsi sei mesi dalla scadenza della terza annualità, sempreché sia stato versato in termini il premio successivo alla terza annualità e la polizza sia quindi regolarmente in vigore, riconoscerà un bonus con emissione di separata appendice di rimborso.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile danni a terzi e Dipendenti" e "Responsabilità civile danni a terzi da prodotti"</p> <p>Il Premio, convenuto in base al fatturato preventivo, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella scheda di polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo in base al fatturato consuntivo, fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza. Non sono presenti informazioni aggiuntive rispetto al DIP.</p>
<p>Rimborso</p>	<p>In caso di recesso, Zurich rimborsa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte del Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.</p> <p>Si conviene tra le parti che, in caso di documentata diminuzione dei valori assicurati la riduzione di Premio decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la compagnia rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.</p>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p>Durata</p>	<p>Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile per smercio al dettaglio di prodotti"</p> <p>L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia.</p> <p>Con riferimento alla garanzia "Malattie professionali"</p> <p>Le malattie si devono manifestare durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità.</p>
<p>Sospensione</p>	<p>Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” Zurich e il Contraente hanno la facoltà in ogni momento di recedere dalla suddetta garanzia mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Risoluzione	Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, Zurich può recedere dall’assicurazione prestata per la garanzia interessata o l’intera polizza, con preavviso di 30 giorni.



A chi è rivolto questo prodotto?

È rivolto alle aziende industriali che desiderano assicurare i rischi connessi all’esercizio della loro attività.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 14,94%, calcolato sul premio lordo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All’impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l’intermediario interessato.</p>
All’IVASS	<p>All’IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN'AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.